



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali

N. 100 / AGS del 11/10/2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
IN AMBITO SPORTIVO PER L'ANNO 2021.

Il Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali

Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd. 26 aprile 2018;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 dd. 22.06.2021, con la quale sono stati approvati i criteri specifici per la concessione, agli organismi iscritti all'Albo delle Associazioni previsto dall'art. 5 del regolamento di cui sopra, dei contributi in conto esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria per l'anno 2021;

Rilevato che il budget a disposizione per l'assegnazione dei contributi per attività in ambito sportivo è stato determinato in Euro 43.900,00;

Visto il bando prot. n. 21551 del 27/07/2021, per l'assegnazione dei contributi in oggetto, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali n. 78/AGS del 26/07/2021;

Verificato che, entro il termine per la presentazione delle domande di contributo, fissato al 31 agosto 2021, sono pervenute n. 3 domande, e che – esperita la relativa istruttoria e l'eventuale integrazione documentale - tutte le domande presentate possono essere ammesse a contributo;

Visto il prospetto riepilogativo allegato, predisposto dal Servizio Segreteria ed Affari Generali, risultante dai conteggi effettuati, sulla base dei criteri specifici stabiliti dalla Giunta comunale con deliberazione n. 80 dd. 22.06.2021 e secondo le modalità indicate dal bando prot. n. 21551 del 27/07/2021 sopra richiamato, che evidenzia la ripartizione dei contributi per lo svolgimento di attività in ambito sportivo per l'anno 2021, per un importo complessivo pari ad Euro 40.929,01;

Rilevato che il contributo viene determinato con applicazione della formula indicata al punto 6) del bando, considerando le domande alle quali sono stati attribuiti almeno 10 punti;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 gennaio 2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 28 gennaio 2021;

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2017;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

DETERMINA

1. di approvare il prospetto riepilogativo allegato, parte integrante e sostanziale della presente, che evidenzia la ripartizione dei contributi per lo svolgimento di attività in ambito sportivo per l'anno 2021, per un importo complessivo pari ad Euro 40.929,01;
2. di assegnare alle Associazioni operanti in ambito sportivo i contributi in conto esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria per l'anno 2021, così come descritti nel prospetto riepilogativo allegato;
3. di impegnare la somma di Euro 40.929,01 e di imputare la relativa spesa al capitolo 06 011.04.06361382 (Contributi ad enti e associazioni per attività sportive), con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023, dando atto che la spesa risulta già prenotata con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali n. 78/AGS del 26/07/2021, e che la maggiore quota prenotata con la medesima determinazione sarà eliminata;
4. di dichiarare che l'obbligazione di cui sopra diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
5. di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. di erogare i contributi assegnati di cui sopra, in unica soluzione, entro 30 giorni naturali dalla pubblicazione del prospetto riepilogativo allegato;
8. Di dare atto che, per le finalità previste dall'art. 1 Comma 125 -Legge 04/08/2017 n.124, le associazioni devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
9. di precisare che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA ED
AFFARI GENERALI**
STROPPA NICOLETTA / ArubaPEC S.p.A.